

***REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO
DELLA STAZIONE ECOLOGICA
DI VIA BELLINI***

***Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 31 del 27.03.98***

***Modificato con deliberazioni di C.C.:
- - n. 59 del 26.9.2002
- n. 17 dell'8.3.2006***

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2	Rifiuti conferibili all'impianto	pag. 1
Art. 3	Modalità di gestione dell'impianto	pag. 2
Art. 4	Dotazioni e attrezzature	pag. 3
Art. 5	Orari di apertura	pag. 3
Art. 6	Sicurezza degli utenti e degli addetti	pag. 4

TITOLO II - USO DELL'IMPIANTO E DIVIETI PER GLI UTENTI

Art. 7	Soggetti autorizzati al conferimento dei rifiuti	pag. 5
Art. 8	Verifica dei requisiti dei soggetti autorizzati al conferimento	pag. 5
Art. 9	Costi di conferimento	pag. 5
Art. 10	Operazioni di conferimento e divieti	pag. 6
Art. 11	Accesso e sosta dei veicoli all'impianto	pag. 6
Art. 12	Osservanza delle norme di sicurezza e di comportamento	pag. 6

TITOLO III - OBBLIGHI DEL GESTORE DELL'IMPIANTO

Art. 13	Responsabilità del Gestore	pag. 7
Art. 14	Assistenza agli utenti	pag. 7
Art. 15	Assistenza agli addetti comunali e a quelli incaricati dei servizi di igiene urbana	pag. 8
Art. 16	Controlli	pag. 8
Art. 17	Manutenzione dell'impianto	pag. 8
Art. 18	Pesatura dei rifiuti	pag. 9
Art. 19	Registri di carico e scarico	pag. 9
Art. 20	Carichi di rifiuti	pag. 9

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21	Riferimenti a norme di legge e regolamenti	pag. 10
Art. 22	Entrata in vigore del Regolamento	pag. 10
Art. 23	Vigilanza	pag. 10
Art. 24	Sanzioni	pag. 10
Art. 25	Norme transitorie	pag. 11

ALLEGATO A - Schema di funzionamento dell'impianto	pag. 12
--	---------

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, disciplina la gestione e l'utilizzo da parte dei cittadini e degli utenti in genere della Stazione ecologica comunale di via Bellini, la cui realizzazione e gestione sono state autorizzate ai sensi della Legge Regionale 1 luglio 1993, n. 21, con provvedimento D.G.R. n. 6473 del 15.12.95.

L'impianto è finalizzato a ricevere tutti quei rifiuti urbani riutilizzabili o riciclabili, nonché quelli pericolosi per i quali la normativa vigente prevede la raccolta differenziata.

Art. 2 - RIFIUTI CONFERIBILI ALL'IMPIANTO

Il conferimento dei rifiuti all'impianto è così regolamentato:

A - Rifiuti ammessi

A1 - Rifiuti urbani non pericolosi

1. beni durevoli: frigoriferi, frigocongelatori, elettrodomestici e simili;
2. carta e cartone;
3. componenti elettronici;
4. contenitori e imballaggi in plastica e cellophane;
5. materiali e rottami metallici;
6. materiali e rottami vetrosi;
7. polistirolo espanso;
8. rifiuti ingombranti in genere;
9. rifiuti vegetali e scarti legnosi derivanti dalle attività di manutenzione del verde pubblico e privato;
10. scarti legnosi in genere;
11. inerti, macerie edilizie provenienti da opere interne alle abitazioni, ma limitate a piccole quantità da valutarsi a discrezione del Gestore della Stazione;
12. stracci, indumenti smessi, scarpe, ecc.;

A2 - Rifiuti urbani pericolosi o liquidi:

1. accumulatori di automobili;
2. batterie e pile;
3. cartucce esaurite di toner per fotocopiatrici e stampanti;

4. lampade a scarica e tubi catodici;
5. prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
6. siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico del territorio comunale, ovvero da parte di soggetti privati che ne fanno uso;
7. prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
8. olii e grassi vegetali o animali residui dalla cottura degli alimenti.

B - Rifiuti non ammessi

1. rifiuti organici di provenienza alimentare, collettiva, domestica e mercatale già raccolti separatamente a domicilio;
2. rifiuti secchi già raccolti separatamente a domicilio;
3. rifiuti indifferenziati da avviare allo smaltimento.

In caso di emergenza e previa l'adozione delle misure necessarie per non compromettere la salute e l'ambiente, lo stoccaggio temporaneo di tali tipologie di rifiuti può essere disposto presso l'impianto con Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

La gestione dell'impianto è regolamentata come di seguito prescritto.

A - Attività ammesse

Sono ammessi:

1. il conferimento e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al precedente art. 2 negli appositi cassoni come meglio indicati nell'elenco A in appendice al presente Regolamento;
2. le operazioni di separazione manuale delle componenti solide e non pericolose dei rifiuti come sopra indicati, purché effettuate dal Gestore dell'impianto, ovvero con l'assistenza dello stesso;
3. l'organizzazione di un mercato no dell'usato che preveda la distribuzione, il baratto o lo scambio tra gli utenti di oggetti e materiali suscettibili di riuso, purché effettuati con l'assistenza del Gestore e senza fini di lucro;
4. il deposito e la distribuzione agli utenti, purché effettuata dal Gestore dell'impianto, senza alcuna utilità economica e su disposizione dell'Amministrazione Comunale, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, sacchetti, compost in confezione), utili al miglior funzionamento dei servizi e/o alla sensibilizzazione dell'utenza per la raccolta differenziata e il riutilizzo dei rifiuti;
5. il primo trattamento delle materie seconde al fine della loro valorizzazione.

B - Attività non ammesse

Nella Stazione ecologica non sono ammesse:

1. le operazioni di cernita manuale o meccanica di rifiuti misti, fatte salve quelle di cui al precedente articolo 3 lettera A;
2. le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti che comportino tecnologie più o meno complesse e comunque l'ottenimento della preventiva autorizzazione degli organi competenti;
3. il commercio e/o la vendita diretta di materiali e/o rifiuti da avviare al riuso, fatta eccezione per i rapporti con i centri di riciclaggio, secondo le prescrizioni riportate nel capitolato dei servizi.

Art. 4 - DOTAZIONE E ATTREZZATURE

L'impianto è fornito delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantirne l'agibilità e la sicurezza.

Sarà cura, invece, del Gestore, come meglio precisato nel capitolato, fornire tutte le attrezzature necessarie a garantire la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'area e degli impianti presenti nella Stazione.

Art. 5 - ORARI DI APERTURA

Gli orari di apertura dell'impianto, al pubblico e agli operatori comunali, sono così articolati:

A - Apertura al pubblico ordinaria

Gli utenti in una prima fase sperimentale di circa 6 mesi, possono accedere alla Stazione ecologica:

- lunedì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
- dal martedì al venerdì: dalle ore 14.30 alle ore 20.00;
- il sabato: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00

successivamente l'orario sarà stabilito con atto del Sindaco.

Su disposizione dell'Amministrazione Comunale e previa adeguata informazione dagli utenti, tali orari possono essere variati in periodi particolari, quali quelli corrispondenti alle ferie o alle festività, o per esigenze diverse, ovvero per cause di forza maggiore.

B - Apertura al pubblico straordinaria

L'accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie purchè autorizzato dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore (ad esempio per visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità dell'impianto).

C - Apertura agli operatori

Gli operatori comunali autorizzati, nonché gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto possono accedere alla Stazione ecologica dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Potranno essere consentiti orari diversi di apertura sulla base di esigenze particolari e/o per cause di forza maggiore.

Art. 6 - SICUREZZA DEGLI UTENTI E DEGLI ADDETTI

Tutte le attività svolte presso l'impianto devono rispettare le norme vigenti in materia di igiene, tutela della salute pubblica e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Titolo II - Uso dell'impianto e divieti per gli Utenti

Gli utenti della Stazione sono coloro che conferiscono presso l'impianto rifiuti differenziati secondo le tipologie di cui alle lettere "A" e "B" dell'articolo 2.

Art. 7 - SOGGETTI AUTORIZZATI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Sono autorizzati al conferimento dei rifiuti presso l'impianto:

1. i privati cittadini, purché residenti in Cusano Milanino;
2. le attività economiche produttrici di rifiuti assimilabili agli urbani aventi sede legale e/o operativa stabile (con esclusione dei commercianti dei mercati) nel Comune di Cusano Milanino, limitatamente ai rifiuti prodotti nella sede operante sul territorio comunale;
3. il personale delle scuole, delle istituzioni e dei servizi pubblici presenti sul territorio di Cusano Milanino;
4. il personale comunale di Cusano Milanino addetto ai servizi di manutenzione del patrimonio pubblico;
5. il personale addetto ai servizi di igiene urbana della società concessionaria dei servizi per conto del Comune;
6. le ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, ovvero i consorzi obbligatori autorizzati al prelievo dei contenitori delle diverse tipologie di rifiuti stoccate nell'impianto.

Art. 8 - VERIFICA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL CONFERIMENTO

In una prima fase transitoria e comunque fino alla installazione di un sistema elettronico di rilevazione dei soggetti autorizzati, l'utente che conferisce i rifiuti nella Stazione ecologica è tenuto a presentare al Gestore, prima dello svolgimento delle operazioni di conferimento, un documento di identità attestante la residenza nel territorio di Cusano Milanino. Nel caso si tratti di utente che gestisce un'attività economica o di impresa, il conferimento dei rifiuti dovrà essere preventivamente autorizzato dagli uffici competenti dell'Amministrazione.

Art. 9 - COSTI DI CONFERIMENTO

Per i soggetti specificati ai punti 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti, rientranti sia nella lettera "A" che nella lettera "B" dell'articolo 2, è ricompreso nella tassazione prevista ai sensi dell'art. 507/93 (TARSU).

Per le attività economiche di cui al comma 2 dell'art. 7, a far data dal 1° luglio 2006, il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani avviene previo pagamento di un corrispettivo oltre la tariffa rifiuti determinato dalla Giunta Comunale.

Art. 10 - OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E DIVIETI

E' fatto divieto agli utenti di conferire rifiuti misti, ovvero non distinti secondo le tipologie di cui alle lettere "A" e "B" dell'articolo 1.

Gli utenti della Stazione ecologica sono tenuti ad effettuare le operazioni di conferimento previo l'assenso del Gestore dell'impianto, il quale fornirà loro la necessaria assistenza.

Gli utenti non sono autorizzati ad effettuare personalmente il conferimento negli specifici contenitori dei rifiuti pericolosi di cui alla lettera "A" dell'articolo 2.

Tali operazioni verranno svolte direttamente dal Gestore.

Art. 11 - ACCESSO E SOSTA DEI VEICOLI ALL'IMPIANTO

L'accesso e la sosta dei veicoli all'impianto sono limitati alle sole operazioni di conferimento e/o a quelle di vuotatura dei contenitori e/o per ragioni diverse di servizio.

Effettuate tali operazioni, gli utenti sono tenuti, qualora si renda necessaria l'ulterior e permanenza nella stazione ecologica, a parcheggiare i veicoli negli spazi ad essi riservati o nel piazzale esterno all'impianto.

Art. 12 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E DI COMPORTAMENTO

Gli utenti sono tenuti all'utilizzo della Stazione ecologica nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento ed esposte all'entrata dell'impianto.

E' fatto loro divieto di depositare rifiuti in locali, aree e contenitori non espressamente riservati.

Il Gestore è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti di cui alla lettera "A" dell'articolo 2, nonché ad assistere l'utente, qualora si rendesse necessario.

Titolo III - Obblighi del Gestore dell'impianto

Il Gestore della Stazione ecologica è il soggetto al quale l'Amministrazione comunale ha affidato la conduzione dell'impianto.

Il Gestore è tenuto alla conduzione dell'impianto nel rispetto del presente Regolamento e del capitolato dei servizi allegato al contratto stipulato con l'Amministrazione Comunale.

Il Gestore è tenuto altresì, nella conduzione della Stazione ecologica, a rispettare le indicazioni e ad assolvere le richieste inoltrate dai competenti Uffici comunali.

Art. 13 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

Il Gestore è responsabile della conduzione e della manutenzione della Stazione ecologica e, come tale, è soggetto, previa verifica delle effettive carenze, inadempienze, imperizie, ecc. alle penali e alle sanzioni previste dal Regolamento e dalle prescrizioni del Capitolato allegato al contratto.

Art. 14 - ASSISTENZA AGLI UTENTI

Il Gestore della Stazione è tenuto a fornire adeguata assistenza agli utenti, al fine di garantirne la sicurezza personale, e la conoscenza del fine ultimo della raccolta differenziata, attraverso anche iniziative promozionali e di sensibilizzazione degli utenti e dei cittadini.

E' tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti di cui alla lettera "A" dell'articolo 2, nonché ad assistere l'utente, qualora lo richieda.

E' tenuto inoltre a svolgere direttamente le operazioni di collocazione nei contenitori specifici delle tipologie di rifiuti di cui alla lettera "A" dell'articolo 2.

Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente e non agli obblighi del presente Regolamento, il Gestore è tenuto a scoraggiarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste richiedendo eventualmente l'intervento della Vigilanza urbana.

Art. 15 - ASSISTENZA AGLI ADDETTI COMUNALI E A QUELLI INCARICATI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

Il Gestore dell'impianto è tenuto a fornire l'assistenza agli addetti comunali che utilizzano la Stazione ecologica per lo svolgimento delle proprie mansioni (esempio: conferimento presso l'impianto di residui di potatura del verde pubblico, siringhe giacenti su suolo pubblico, ecc.), nonché agli addetti dei servizi di igiene urbana, siano essi impegnati nel conferimento dei rifiuti differenziati che nel prelievo dei contenitori riservati alle diverse tipologie di rifiuti.

Il Gestore è tenuto altresì a controllare che tutte le operazioni, siano esse di conferimento che di prelievo, avvengano in modo conforme alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 16 - CONTROLLI

Il Gestore della Stazione ecologica è tenuto a controllare e verificare i requisiti e l'identità degli utenti, al fine di verificare che essi siano abilitati all'utilizzo dell'impianto, in conformità con quanto stabilito ai precedenti articoli 7 e 8 del Regolamento, oltre a quanto indicato al successivo articolo 18.

Art. 17 - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

Il Gestore è tenuto a curare il buono stato di conservazione della Stazione ecologica. In tal senso deve provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria dei piazzali, delle rampe e dei locali dell'impianto, nonché delle aree verdi interne e delle attrezzature in dotazione, nonché segnalare immediatamente agli uffici comunali competenti eventuali anomalie al funzionamento degli impianti e/o delle strutture in modo da consentire un tempestivo intervento.

Al verificarsi di depositi abusivi di rifiuti nelle aree immediatamente esterne alla Stazione ecologica, il Gestore è tenuto, qualora la natura dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e al loro conferimento in forma differenziata negli specifici contenitori, segnalando, se possibile, alla Vigilanza Urbana la loro provenienza.

Qualora i rifiuti abbandonati siano tali da richiedere, per natura (esempio: rifiuti misti) o pericolosità, l'intervento degli addetti ai servizi di igiene urbana, il Gestore è tenuto ad informare tempestivamente i competenti uffici comunali, affinché dispongano quanto necessario.

Art. 18 - PESATURA DEI RIFIUTI

Fino alla entrata in funzione del sistema elettronico di rilevazione dei conferimenti, il Gestore della stazione è tenuto ad effettuare le pesature dei:

- rifiuti in entrata e in uscita nell'impianto, qualora il loro conferimento sia soggetto a tariffa, fatte salve comunque le disposizioni di cui al precedente articolo 8;
- rifiuti in uscita di cui alla lettera "A" dell'articolo 2 del Regolamento.

I tagliandi di pesata saranno annotati in apposito registro, in ordine cronologico e saranno trasmessi all'Amministrazione Comunale con cadenza periodica, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 - REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Il Gestore della Stazione ecologica è tenuto alla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti secondo le normative vigenti.

Art. 20 - CARICHI DI RIFIUTI

Il Gestore dell'impianto è tenuto a gestire le operazioni di prelievo dei contenitori dei rifiuti, in modo tale da garantire la costante operatività dell'impianto.

In particolare il Gestore è tenuto ad informare tempestivamente e comunque prima che i contenitori raggiungano la massima capienza i competenti uffici comunali affinché provvedano a disporre gli interventi necessari.

Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 - RIFERIMENTI A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia urbana, dei Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quello per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti, nonché tutte le disposizioni di legge vigenti, in particolare D.Lgs. n. 22/97.

Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio con apposito avviso affisso nei luoghi pubblici ed entra in vigore, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del Comune, il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

Art. 23 - VIGILANZA

Il Comune, mediante il Gestore dell'impianto e attraverso i propri agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, provvede alla vigilanza sulle modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto.

Restano di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 le attività di vigilanza e controllo relative agli aspetti igienico-sanitari ai sensi dell'art. 14 della Legge 833/78 e dell'art. 3 della L.R. 64/81.

Alla Provincia spettano le funzioni di vigilanza di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 22/97.

Art. 24 - SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscono reato e non siano soggette a sanzioni penali e ove la comunicazione di sanzioni non sia di competenza di altro soggetto, con il pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 106 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale e della Legge n. 689/81, nonché da quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 22/97.

Le violazioni alle norme del Regolamento sono così elencate:

Articolo	Tipo di violazione	Sanzione
2, 3, 10	Conferimento improprio dei rifiuti e/o cernita, vendita, commercio, trattamento, ecc.	Da lire 200.000 a lire 600.000
5	Mancata osservanza orari di apertura	Lire 100.000 per ogni ora di ritardo fino a 4 ore L. 1.000.000 oltre le 4 ore
6, 12	Mancata osservanza delle norme di sicurezza	Da lire 200.000 a lire 600.000
7, 8	Mancata verifica dei requisiti dei soggetti autorizzati al conferimento	Da lire 200.000 a lire 600.000
11	Divieto di accesso e di sosta di veicoli non autorizzati all'impianto	Lire 58.750 (Regolamento codice della strada)
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Mancata assistenza del gestore agli utenti e agli addetti, mancato controllo, manutenzione, pesatura, tenuta dei registri, ecc.	Da lire 200.000 a lire 600.000

Art. 25 - NORME TRANSITORIE

Gli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, in attesa di una disciplina specifica relativamente ai nuovi criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e alla determinazione della tariffa, sono applicati in via transitoria per quanto non in contrasto con le norme vigenti.